

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

Di seguito, i principali riferimenti normativi per il contrasto e la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo:

- Artt. 3-33-34 della Costituzione Italiana;
- Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”;
- Direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di ‘telefoni cellulari’ e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”;
- Direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante “Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali”;
- Direttiva MIUR n.1455/06;
- D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante “Statuto delle studentesse e degli studenti”bb e “Patto di Corresponsabilità”;
- Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR aprile 2015;
- Dagli artt. 581-582-595-610-612-635 (ed altre fattispecie) del Codice Penale;
- Artt. 2043-2046-2047-2048-2051 del Codice Civile;
- Artt. 331-332-333 del Codice di Procedura Penale;
- Legge 29 maggio 2017, n. 71, “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyber bullismo”;
- Nuove Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo. MIUR, ottobre 2017.
- Legge 17 maggio 2024 n. 70 relativa a “Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo e del cyberbullismo

- Circolare Ministeriale n. U0003212 del 15.01.2024 avente ad oggetto: Gestione dei casi di bullismo e cyberbullismo da parte delle istituzioni scolastiche
- Circolare Ministeriale n. U0000121 del 20.01.2025 avente ad oggetto: Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del Bullismo e del Cyberbullismo. Adempimenti delle Istituzioni scolastiche ai sensi della legge 17 maggio 2024 n. 70.
- Legge 17 maggio 2024 n. 70 recante “Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo”

Le condotte riconducibili al bullismo e cyberbullismo costituiscono una violazione dei principi fondamentali della nostra Costituzione che vuole una comunità fondata sul rispetto della dignità umana, sull'uguaglianza, la libertà, la solidarietà. I precetti della nostra Carta configurano diritti, doveri e conseguenti responsabilità in capo a tutti i cittadini.

In particolare:

- **Articolo 2 Cost:** le condotte di bullismo e cyberbullismo ledono i diritti inviolabili dell'uomo, vale a dire i diritti della personalità quali il diritto alla vita, all'integrità fisica, al nome, all'onore, all'immagine; tali diritti sono riconosciuti e garantiti dallo Stato sia alla persona come singolo che nelle formazioni sociali dove si svolge la sua personalità. Il dovere inderogabile di solidarietà sociale, impone a ciascun componente della società civile, comportamenti e atteggiamenti di rispetto verso chiunque e di responsabilità finalizzati ad un agire comune in difesa dei più deboli.
- **Articolo 3 Cost:** le condotte di bullismo e cyberbullismo violano il principio di uguaglianza formale attraverso la discriminazione e l'intolleranza nei confronti di chi appartiene a diverse etnia e religione, ha caratteristiche psico-fisiche differenti, particolari realtà familiari. Compito di tutte le Istituzioni e della scuola, in attuazione del principio di uguaglianza sostanziale, è di proporre e realizzare azioni concrete e sinergiche con finalità educative, per prevenire e contrastare situazioni di disagio e malessere, per impedire la diffusione di atteggiamenti di prevaricazione o vittimismo che, se non sconfitti in ambito scolastico e familiare, diverranno tipici della società civile.
- **Articolo 30 Cost:** delle condotte di bullismo e cyberbullismo sono civilmente responsabili i genitori del figlio minore; sui genitori incombe la responsabilità di non avere impartito ai figli un'educazione adeguata (cd. culpa in educando), e di non aver esercitato una vigilanza funzionale all'età e finalizzata a correggere comportamenti scorretti (cd. culpa in vigilando).
- **Articolo 34 Cost:** la scuola è aperta a tutti. Le condotte di bullismo e cyberbullismo, quando inducono gli studenti che ne sono bersaglio all'assenteismo e all'abbandono scolastico, sono causa della violazione del diritto fondamentale allo studio di tutte e di tutti.

La violazione della legge penale

La L. 71/2017 non introduce una nuova fattispecie di reato essendo i comportamenti messi in atto dal “bullo” già singolarmente previsti dal nostro ordinamento come reati e pertanto perseguibili e punibili.

La responsabilità penale è personale e si sottolinea che un minore già dall'età di 14 anni è imputabile ossia penalmente responsabile e pertanto processabile e condannabile dal Tribunale dei Minori.

Il minore al di sotto dei 14 anni, se riconosciuto "socialmente pericoloso", è soggetto a misure di sicurezza.

Si evidenzia di seguito la misura dell'ammonizione nei confronti del minore autore di condotta riconducibile all'ipotesi di cyberbullismo.

Di seguito gli articoli del Codice Penale ed i corrispondenti reati nei quali si può incorrere sia con una condotta di bullismo che di cyberbullismo (elenco esemplificativo e non esaustivo)

Si raccomanda che non appena ci sia il sospetto che il comportamento integri una fattispecie di reato ne venga informato tempestivamente il Dirigente scolastico per stabilire l'eventuale avvio dei provvedimenti del caso.

ARTICOLI	REATI
<u>Art. 494 c.p.</u>	Sostituzione di persona
<u>Art. 580 c.p.</u>	Istigazione o aiuto al suicidio
<u>Art. 581 c.p.</u>	Percosse
<u>Art. 582 c.p.</u>	Lesioni personali
Art. 600 ter, 600 quater, 600 quater.1 c.p.	Pornografia minorile, Detenzione di materiale pornografico, Pornografia virtuale (Si specifica che pornografia è anche qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore per scopi sessuali e che per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali)
Art. 610 c.p.	Violenza privata
Art. 612 c.p.	Minaccia
Art. 612 bis c.p.	Atti persecutori
Art. 615 bis c.p.	Interferenze illecite nella vita privata
Art. 615 ter c.p.	Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico
Art.616 c.p.	Violazione, sottrazione o soppressione di corrispondenza
Art. 624 c.p.	Furto
Art. 628 c.p.	Rapina
Art. 629 c.p.	Estorsione
Art. 640 c.p.	Truffa

I reati in elenco sono procedibili a querela di parte o d'ufficio a seconda della fattispecie che si verifica.

LA VIOLAZIONE DELLA LEGGE CIVILE

La violazione della norma di diritto civile comporta esclusivamente una responsabilità di tipo patrimoniale che si traduce nell'obbligo di pagare una somma di denaro a favore di colui che subisce un danno ingiusto.

In base all'art. 2043 c.c. *“qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”* che potrà essere patrimoniale e non patrimoniale (art. 2059 c.c.).

L'autore di comportamenti di bullismo e/o cyberbullismo quindi, anche laddove non ci sia stata ancora violazione della legge penale, provoca un danno ingiusto alla “vittima”, pertanto sarà obbligato al risarcimento del danno conseguente in modo diretto ed immediato alla sua azione.

Nel caso in cui invece il comportamento configuri un reato, il danneggiato ha diritto, ex art. 185 c.p., al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali che saranno dovuti dal colpevole e da coloro che debbono rispondere del di lui fatto in base alle norme civili.

Trattandosi di minore si applica il disposto dell'art. 2048 c.c.: del risarcimento risponderanno i genitori o il tutore per colpa in educando ed in vigilando (art.30 Cost.) e *nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza*, i precettori che sono ritenuti *“responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi”* (2° comma, *cd. culpa in vigilando*) a meno che non provino di non aver potuto impedire il fatto essendo a carico di colui che è ritenuto responsabile per legge (*il precettore appunto*) dimostrare di non essere stato negligente.

Per non essere considerato civilmente responsabile per *culpa in vigilando*, **non è sufficiente** provare da parte del docente di aver vigilato adeguatamente e che l'azione dannosa ha avuto un carattere imprevedibile e repentino.

La giurisprudenza prevalente, infatti, richiede che il docente abbia **preventivamente** adottato le misure organizzative e disciplinari necessarie per evitare le situazioni di pericolo.

Il dovere di vigilanza imposto ai Docenti ha carattere relativo essendo inversamente proporzionale all'età ed al normale grado di maturazione degli studenti.

Ne consegue che la vigilanza in presenza sarà meno necessaria con l'avvicinamento alla maggiore età, sempre che siano individuate le misure organizzative dirette al mantenimento della disciplina.

La VIGILANZA non deve comunque essere trattata solamente come responsabilità passiva del Docente, bensì come **ruolo attivo**.

-Le ipotesi di reato a querela di parte obbligano in ogni caso il DS a convocare i genitori.

Nel Regolamento di Istituto approvato dal Consiglio di Istituto del 6/11/2025 Verbale n. 25 Delibera n.139 è inserito il Codice Antibullismo (da pag.76 a pag.84).

Per gli atti comprovati di Bullismo e Cyberbullismo sono previste come sanzioni: allontanamento dalla scuola di durata superiore a 2 giorni, svolgimento di attività di cittadinanza solidale presso strutture convenzionate con le istituzioni scolastiche e individuate nell'ambito degli elenchi predisposti dall'amministrazione periferica del Ministro dell'Istruzione e del Merito.

Tali attività, se deliberate dal Consiglio di classe, possono proseguire anche dopo il rientro in classe dello studente o studentessa, secondo principi di temporaneità, gradualità e proporzionalità. Sono previste inoltre esclusioni dalle attività per le quali la mancanza di autocontrollo può comportare rischio o difficoltà nella gestione del gruppo (visite guidate, stage, viaggi di istruzione...).

Gli Organi competenti ad irrorare la sanzione sono: Ds e Consiglio di classe (per la sospensione superiore a 2 giorni) Ds e Consiglio di Istituto per la sospensione superiore oltre i 15 giorni e le altre sanzioni.

